

XVIII legislatura

A.S. 2447:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2021

n. 272



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL272, novembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti in materia di difesa</i>)	4
Articolo 3 (<i>Proroga di termini in materia di referendum</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Proroga di termini in materia di versamenti IRAP</i>)	7
Articolo 6 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	8

Articolo 1

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

Il comma 1, alle lettere a)-b), nel testo modificato ed integrato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹, modifica l'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo che di norma l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico o telematico possano essere acquisiti non più con decreto motivato del pubblico ministero ma con decreto motivato del giudice. Soltanto per ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che viene comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria.

Il comma 1-*bis* stabilisce che i dati di traffico telefonico e telematico acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 ottobre 2021) potranno essere utilizzati contro l'imputato solo: unitamente ad altri elementi di prova; per l'accertamento dei gravi o specifici reati per i quali il decreto-legge ora consente l'acquisizione (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi)

Il comma 1-*ter* interviene sull'art. 267 (*Presupposti e forme del provvedimento*) del codice di procedura penale, con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'art. 267, comma 1) che impone al giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini", la modifica ha aggiunto che tali ragioni dovranno d'ora innanzi essere "specifiche".

La RT certifica che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio in materia di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche ha dettato alcuni criteri in merito alla conservazione dei dati dei traffici telefonici stabilendo che la normativa nazionale può consentire l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da una persona utilizzate, permettendo di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

In Italia, sulla scia dei principi della succitata direttiva, è stata improntata una disciplina legislativa, distinta a seconda della finalità di conservazione o di acquisizione.

Per quanto riguarda la conservazione, il vigente articolo 132 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. *Codice della privacy*)

¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 4 novembre 2021, pagina 23.

contiene la disciplina ordinaria, la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione (comma 1). La stessa disposizione stabilisce che, entro tali termini, i dati siano “acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero” (comma 2).

Inoltre, una disciplina speciale è dettata dall'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli artt. 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ha innalzato a 72 mesi il periodo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, in deroga a quanto previsto dall'art. 132, commi 1 e 1-*bis*, del Codice privacy.

Il quadro complessivo della disciplina della conservazione dei dati, pertanto, si articola secondo una sorta di quadruplici binario a seconda del tipo di reato perseguito. I tempi di conservazione sono di regola scanditi nei ventiquattro mesi, dodici mesi e trenta giorni previsti dall'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003; nei casi in cui vengono in rilievo reati a matrice terroristica o previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), i tempi di conservazione sono dettati dall'art. 24 della legge n. 167 del 2017. Ma il fornitore dei servizi, non potendo prevedere le richieste che gli perverranno in futuro, per adempiere ai suoi obblighi di conservazione, deve custodire in ogni caso tutti i dati di traffico per il termine massimo di settantadue mesi.

La citata direttiva, cui si è ispirata anche la legislazione italiana, è stata dichiarata non conforme ai principi del diritto unionale dalla Corte di giustizia europea (v. sentenza 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, “HK”), motivo per cui si rende necessario rivedere le disposizioni contenute nel codice della *privacy* per conformarle ai recenti orientamenti della giurisprudenza internazionale.

Gli obiettivi della riforma che qui si propone sono, dunque, l'adeguamento della disciplina della conservazione ed acquisizione dei dati di traffico ai principi sanciti dalla citata sentenza della Corte e, in particolare, la limitazione delle possibilità di acquisizione dei dati stessi ai soli procedimenti penali relativi a reati gravi, nonché l'attribuzione della competenza all'autorità giurisdizionale ai fini autorizzativi sopra indicati. Inoltre, è recepita l'esigenza di differenziare i limiti, le condizioni e i termini di conservazione dei predetti dati di traffico telefonico e telematico in ragione della particolare gravità del reato per cui si procede entro periodi massimi compatibili con il principio di proporzionalità richiamato a livello internazionale.

La riforma che novella il comma 3 dell'art. 132 del T.U. sulla *privacy* prevede regole chiare e precise, per sancire il divieto di una conservazione “generalizzata e indifferenziata” dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, le “garanzie minime”, nonché “i casi e i modi” per l'accesso ai dati.

L'intervento, pertanto, mira ad individuare i casi, che devono riguardare esclusivamente la lotta contro "forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica", per i quali soltanto è consentito l'accesso ai dati.

Inoltre sono individuati anche i "soggetti" che possono essere autorizzati ad accedere al predetto traffico, venendo l'accesso ammesso soltanto ai dati di chi è sospettato di reato e solo eccezionalmente in "situazioni particolari" (come ad esempio quelle in cui gli interessi vitali della sicurezza nazionale, della difesa o della sicurezza pubblica siano minacciati da attività di terrorismo), può ammettersi l'accesso ai dati di persone non sospettate, ma a condizione che esistano "elementi oggettivi che permettano di ritenere che tali dati potrebbero, in un caso concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro attività di questo tipo".

Infine, è stato ritenuto necessario il previo controllo effettuato da "un giudice o da un'entità amministrativa indipendente" e, in ossequio al principio della domanda, la decisione dell'autorità deve intervenire a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di prevenzione o di accertamento di reati ovvero nel contesto di azioni penali esercitate. Solo eccezionalmente, in "caso di urgenza, debitamente giustificata", il controllo può essere successivo all'accesso ai dati, ma deve intervenire "entro termini brevi".

In tal senso, l'introducendo comma 3-*bis* dell'articolo 132 del codice della privacy, definisce la procedura d'urgenza legittimando il pubblico ministero all'acquisizione con decreto motivato, dei dati, decreto che però è sottoposto a convalida del giudice entro le quarantotto ore successive dall'acquisizione.

Sotto il profilo finanziario, rappresenta che l'intervento in esame, dettando regole chiare e precise su quali dati dei tabulati telefonici l'operatore telefonico è chiamato alla conservazione, permette di ridurre notevolmente il materiale che deve essere trattenuto, liberando i fornitori da incombenze e adempimenti riferibili a qualsiasi procedimento penale. Infatti, si tratterà di dati che interessano procedimenti di prevenzione per finalità di tutela ed ordine pubblico o procedimenti di particolare gravità o relativi a molestie, minacce o disturbo della persona con sufficienti elementi indiziari al riguardo, e la cui conservazione è demandata alla sola autorizzazione del giudice.

Rileva che in considerazione a quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la conservazione non può superare il termine stabilito dalla legge, vale a dire 72 mesi, termine entro il quale il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita, anche nell'ambito di procedimenti penali e su richiesta dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, rappresenta gli effetti di neutralità finanziaria per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale che uniformano il diritto interno alle pronunce della Corte di giustizia europea ed alla normativa unionale.

Il provvedimento è corredato di clausola di neutralità di effetti per i saldi di finanza pubblica all'articolo 6.

Le modifiche apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto anche del tenore ordinamentale anche delle integrazioni approvate nel corso dell'esame svoltosi in commissione referente durante la prima lettura, che sembrerebbero iscriversi appieno nell'ambito degli effetti già contemplati dai fabbisogni da ritenersi già scontati dagli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Disposizioni urgenti in materia di difesa)***

L'articolo novella al comma 1 l'articolo 25 del Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui la decreto legislativo n. 66 del 2010 concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa.

In particolare, alle lettere a) e b), si prevede il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094.

Nel corso dell'esame svoltosi in commissione referente durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo², è stato poi introdotto il comma 1-*bis*, attraverso cui si è stato introdotto il nuovo comma 3-*quater* all'articolo 2233-*quater* (*Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali delle FFAA*) del Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che riduce di trenta giorni i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento in grado. La riduzione dei richiamati termini è tuttavia limitata agli anni 2021, 2022 e 2023.

La RT certifica sul comma 1 che la disposizione non comporta oneri. Infatti secondo quanto disposto dall' articolo 1094 (*Attribuzione dei gradi di vertice*), comma 2-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, il Capo di stato maggiore della difesa viene collocato in posizione soprannumeraria agli organici della Forza armata di appartenenza, consentendo così, ove ne ricorrano i presupposti, l'effettuazione di una promozione aggiuntiva nel grado di generale di corpo d'armata o corrispondente. Invece, l'eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, secondo la nuova opzione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di una carica apicale già collocato in congedo e richiamato in servizio per il completamento del mandato non comporterebbe effetti sugli organici.

L'integrazione apportata in prima lettura con l'inserimento del comma 1-*bis* è al momento sprovvista di **RT**.

² Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 2 novembre 2021, pagina 24.

Il provvedimento è corredato di clausola di neutralità di effetti per i saldi di finanza pubblica all'articolo 6.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti la modifica riportata al comma 1, in considerazione della circostanza che, come peraltro confermato dalla RT, l'eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa di un generale titolare di un grado apicale già collocato in congedo e richiamato a tal fine in servizio, non è suscettibile di determinare effetti sugli organici, non ci sono osservazioni.

Sul comma 1-*bis*, nel presupposto che la ivi prevista riduzione dei periodi "minimi" di comando previsti per il triennio 2022/2024 ai fini dell'inserimento degli ufficiali delle FFAA nelle "aliquote" di valutazione per l'avanzamento nel relativo ruolo³, non sia suscettibile di riflettersi in alcun modo sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità⁴, anche relativamente all'aliquota degli avanzamenti previsti per sola "anzianità"⁵, non ci sono osservazioni.

Articolo 3 ***(Proroga di termini in materia di referendum)***

L'articolo reca la proroga le modifiche all'ordinamento necessarie alla proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 del termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

³ Articolo 1096 del C.O.M.

⁴ In sintesi, il procedimento previsto per la valutazione degli ufficiali ai fini dell'avanzamento, prevede che gli stessi devono essere inclusi in apposite aliquote. In particolare, le aliquote ai sensi dell'art. 1053 D.Lgs. 66/2010, sono definite il 31 ottobre di ogni anno dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare che, con apposite determinazioni, indica, per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e per ciascun ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Secondo quanto dispone l'art 1054 del codice, per determinare le anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si deve fare riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito. Nelle aliquote sono inclusi gli ufficiali che non siano stati ancor valutati ma che, entro il 31 ottobre, siano in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 1093 del Codice (requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; è condizione indispensabile, per l'avanzamento al grado superiore, aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado). Gli ufficiali che, alla suddetta data, non abbiano raggiunto i requisiti generali e "speciali" per l'avanzamento (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 1093 e 1096 del C.O.M.), sono indicati con determinazione del Direttore generale della Direzione Generale per il personale militare e sono inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni (art 1053, comma 4, del C.O.M.); in aggiunta a quelli che sono già stati giudicati idonei e non iscritti in quadro. Inoltre, è previsto che in tale ambito debbano essere valutati o rivalutati in quanto siano venute meno, alla base, le cause che avevano determinato la sospensione della relativa valutazione o della promozione.

⁵ A tale proposito, si segnala in linea di massima che fermo restando i requisiti minimi di permanenza nel grado ed i periodi di comando, ove previsti, il numero annuale delle promozioni al grado superiore, anche per anzianità, è comunque decisamente condizionato da un giudizio di "idoneità" all'avanzamento. Per gli avanzamenti per anzianità, si segnalano in particolare, gli avanzamenti ai gradi di sottotenente, tenente e maggiore e gradi equiparati.

La RT conferma che l'articolo in esame apporta in via d'urgenza modifiche alla disciplina dei referendum regolamentata dalla legge n. 352 del 1970 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”, sostituendo, esclusivamente con riferimento alle richieste di *referendum* annunciate nella Gazzetta Ufficiale, dopo il 15 giugno 2021 ed entro l'entrata in vigore del presente decreto-legge, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970, differendoli di un mese.

Evidenzia che la proposta normativa in questione che si limita a concedere un ulteriore mese per completare gli adempimenti connessi alla presentazione del *referendum* in capo ai promotori dello stesso, stante la natura meramente ordinamentale e procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di clausola di neutralità di effetti per i saldi di finanza pubblica all'articolo 6.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla RT, nonché tenuto conto che a due interventi di analogo contenuto (art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 52/2021 e art. 39-*bis* del decreto-legge n. 77/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

Il comma 1, novellando l'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2021, differisce dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione delle domande di assegno temporaneo per figli minori per le quali verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 (si ricorda che il termine ordinario di presentazione delle domande è il 30 giugno 2021, con decorrenza dell'assegno dal 1° luglio, mentre per le domande tardive la decorrenza è dal mese di presentazione della domanda, fermo restando che per le domande presentate entro il 30 settembre sono corrisposte ugualmente le mensilità arretrate fin dal mese di luglio).

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che dallo stesso, che contiene disposizioni di carattere meramente procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che già alla disposizione originaria (relativa appunto a domande presentate entro settembre ai fini dell'accesso al sussidio fin dalla rata di luglio) non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto la stima degli oneri complessivi era stata effettuata sulla base dell'intera platea di potenziali beneficiari del sussidio, senza alcun decremento correlato all'ipotesi di una quota di domande presentate oltre i termini prescritti.

Articolo 5 **(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)**

Le disposizioni in commento - intervenendo sull'art. 42-bis, comma 5 del DL n. 104 del 2020 - prorogano dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021 per taluni soggetti⁶ il pagamento a saldo dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed il versamento della prima rata di acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con riferimento ai casi in cui l'importo dell'IRAP non era stato versato per errore. Per tale fattispecie, il citato art. 42-bis, nel testo previgente alla novella in esame, prevedeva che il versamento dell'imposta dovuta fosse effettuato entro il 30 settembre 2021, senza sanzioni né interessi⁷.

Si ricorda che la sospensione del pagamento dell'IRAP era stata disposta nel rispetto dei limiti individuati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*. Con riferimento alla proroga disposta con il presente articolo, si legge in relazione illustrativa che: *"Tale intervento si rende necessario in quanto sono ancora in corso interlocuzioni con i competenti Servizi della Commissione europea in riferimento ad alcuni aspetti concernenti la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea compresa la nozione di impresa beneficiaria da utilizzare ai fini del computo degli aiuti quanto questa è parte di un gruppo."*

La RT evidenzia che l'articolo 5, il quale proroga ulteriormente il termine per la regolarizzazione dei versamenti relativi al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020, non determina variazioni in termini finanziari rispetto alle previsioni già scontate in bilancio alla luce della circostanza che alla misura originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL n. 34 del 2020, prudenzialmente non erano state ascritte maggiori entrate.

Al riguardo, si osserva che la norma non sembra suscettibile di generare oneri in quanto in relazione alle precedenti proroghe⁸ non sono stati ascritti effetti di gettito, che, per di più, qualora si realizzassero avrebbero la connotazione di recupero di gettito che prudenzialmente, non viene contabilizzato.

⁶ Si tratta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del DL n. 34 del 2020, delle imprese - con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni - e dei lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi. Si ricorda che tali soggetti non erano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto IRAP dovuto per il 2020, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'esenzione non trovava applicazione per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società partecipate

⁷ Si rammenta che tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato successivamente prorogato dall'articolo 13-*quinquies*, comma 6, del DL n. 137 del 2020 (cd. Ristori) e dall'articolo 01 del DL n. 41 del 2021 (cd. Sostegni).

⁸ La mancata contabilizzazione riguarda infatti anche le RT annesse ai precedenti provvedimenti di proroga qui ricordati: articolo 24 del dl n. 34 del 2020, articolo 42-bis, comma 5 del DL n. 104 del 2020, articolo 13-*quinquies*, comma 6 del DL n. 137 del 2020, articolo 01 del DL 41 del 2021.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che agli adempimenti disposti dallo stesso decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Nota di lettura n. 263](#)

A.S. 2405: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 264](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (**Atto del Governo n. 289**)

"

[Nota di lettura n. 265](#)

A.S. 2409: "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"

"

[Nota di lettura n. 266](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 293**)

"

[Nota breve n. 24](#)

Documento programmatico di bilancio 2022

"

[Nota di lettura n. 268](#)

Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (**Atto del Governo n. 313**)

"

[Nota di lettura n. 267](#)

A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2021

[Nota di lettura n. 269](#)

A.S. 2437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 270](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)

PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi

"

[Nota di lettura n. 271](#)

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)